

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Angelo Diario

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento per i Centri Sportivi Municipali"

PREMESSO CHE

Roma Capitale è proprietaria di un patrimonio indisponibile costituito, tra altro, da immobili destinati ad istituti scolastici di diverso ordine e grado;

all'interno di immobili sono presenti degli spazi destinati all'educazione fisica e alle attività sportive; con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 156/1995 è stato approvato il Regolamento dei Centri Sportivi Circostrizionali;

con la Delibera del Consiglio Comunale n. 263/2003 è stato approvato Il Regolamento per la programmazione, organizzazione e gestione dei centri sportivi dei Municipi;

la Commissione Capitolina Permanente X "Personale, Statuto e Sport" si è attivata per elaborare un nuovo Regolamento con riunioni, tavoli di lavoro tematici, sedute pubbliche ed in particolare:

- in data 7 settembre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto "Problematiche relative all'affidamento in gestione delle palestre scolastiche per l'attività sportiva dei Centri Sportivi di Municipio";
- in data 30 settembre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto "Verso il nuovo regolamento per i centri sportivi municipali: criteri di valutazione delle offerte";
- in data 21 marzo 2017 è stata convocata una seduta con oggetto "Linee guida per i bandi tipo da adottare per affidamento palestre scolastiche in vista della prossima stagione sportiva";
- in data 20 giugno 2017 è stata convocata una seduta con oggetto "Valutazione tecnica circa la fattibilità della destinazione, dei canoni di concessione, ad un fondo vincolato";
- in data 27 settembre 2017 è stata convocata una riunione con oggetto "Costituzione gruppo di lavoro nuovo regolamento Centri Sportivi Municipali";

il parere del Segretariato Generale, di cui nota prot. RC/27550/2017, chiarisce che la gestione degli impianti sportivi può essere svolta direttamente dall'Amministrazione o, in forma indiretta, mediante affidamento a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica;

il parere dell'Avvocatura Capitolina, di cui nota prot. RF/84553/2017, conferma che per l'affidamento dei Centri Sportivi Municipali è possibile ricorrere a due configurazioni giuridiche ovvero la concessione di servizi (ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. vv del D. Lgs. n. 50/2016) per strutture a rilevanza economica e l'appalto di servizi (lett. ii del medesimo articolo);

il parere dell'Avvocatura Capitolina, di cui nota prot. RF/93486/2017, chiarisce che l'assenza della finalità di lucro nelle associazioni non comporta l'impossibilità dello svolgimento di attività aventi rilevanza economica o di "impresa";

il Protocollo d'Intesa, di cui nota prot. QM/23565, tra Roma Capitale, Ministero dell'Istruzione e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e CONI – Comitato Regionale Lazio,

rappresenta uno strumento unitario ed integrato per la programmazione, la promozione, lo sviluppo e il rafforzamento di attività educative, formative e sportive nelle scuole e, più in generale, sul territorio di Roma Capitale.

CONSIDERATO CHE

i sopraggiunti dettami legislativi rendono necessaria una revisione dell'attuale formulazione regolamentare, soprattutto in virtù delle modalità di assegnazione per fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali;

in base ai dati statistici forniti dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, nonché dalle strutture territoriali, sono censiti, ad oggi, circa 450 Centri Sportivi Municipali, con un numero di iscritti di circa 40.000 utenti e circa 350 operatori

lo sport riveste cinque funzioni principali:

1. una funzione educativa - l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età;
2. una funzione di sanità pubblica - l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la salute dei cittadini e lottare in modo efficace contro alcune malattie e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata;
3. una funzione sociale - lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;
4. una funzione culturale - la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace;
5. una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo;

le funzioni di cui ai punti precedenti si esplicano, soprattutto per i ragazzi in età scolare, anche attraverso l'attività agonistica, riconosciuta come importante fattore di stimolo, coinvolgimento ed educazione dello sportivo praticante. Roma Capitale, di conseguenza, riconosce nella pratica dello sport agonistico, anche solo amatoriale, un valore da diffondere, stimolare e premiare;

Roma Capitale promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani, ai diversamente abili e agli anziani;

i Centri Sportivi Municipali costituiscono un luogo privilegiato per lo svolgimento dell'attività sportiva e sociale, essendo dei punti di riferimento, nonché di aggregazione, a livello territoriale e coinvolgendo bacini d'utenza che comprendono anche le fasce sociali più deboli della popolazione;

l'entrata in vigore dapprima del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 avente ad oggetto "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce" e, successivamente, del decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha modificato il quadro normativo regolatore dell'assegnazione per fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali e ha determinato la necessità di adottare una nuova disciplina per l'affidamento degli stessi;

la gestione dei Centri Sportivi Municipali è un servizio pubblico avente finalità di interesse generale, come da ultimo autorevolmente riconosciuto dalla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016;

l'approvazione di un nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali è uno dei principali punti programmatici dell'attuale amministrazione comunale;

RITENUTO OPPORTUNO

redigere un nuovo regolamento per disciplinare assegnazione per fasce orarie degli spazi ad uso sportivo interni alle scuole di proprietà di Roma Capitale;

che le nuove regole ed i criteri di selezione degli affidatari debbano essere trasparenti e tali da non lasciare margini di discrezionalità nell'applicazione;

partire da un periodo minimo di affidamento di 4 anni, allo scopo di programmare una gestione efficace dal punto di vista sportivo e sociale;

garantire all'utenza una continuità e una certezza del servizio pubblico afferente alle attività sportive nelle strutture municipali;

scongiurare situazioni di mancata assegnazione degli spazi ad uso sportivo interni alle scuole al fine favorire il pieno utilizzo e la più ampia fruibilità dei Centri Sportivi Municipali nonché per garantire continuità di presenza negli edifici scolastici che funga da deterrente a fenomeni di vandalismo.

VISTI

la legge n. 59/97 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l'art. 21;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21

il D.P.R. 567, del 10 ottobre 1996, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

il Decreto Legislativo n. 112/98, art. 139 punto d), nel quale si definiscono le modalità relative alla utilizzazione degli edifici scolastici e delle attrezzature, con particolare riferimento a quelle sportive, attraverso la concertazione tra istituzioni locali ed istituzioni scolastiche;

la legge n. 23/96 relativa alle norme sull'edilizia scolastica;

il Decreto Legislativo n. 233/99, relativo alla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, in particolare l'art. 6;

il Decreto Legislativo n. 178/98 relativo alla trasformazione degli Istituti di Educazione Fisica ad istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie;

la legge Regione Lazio 20 giugno 2002, n. 15 in materia di sport, e ss.mm.ii.;

la legge n. 18 del 3 marzo 2009 la quale ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008;

il T.U. EE. LL.

lo Statuto del Comune di Roma;

il D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia;

la D.C.C. n. 156/95;

la D.C.C. n.263/2003;

la Legge Regionale Lazio n. 15/08 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;

i pareri ANAC sul D.Lgs. n. 50/2016;

il Decreto Correttivo del codice degli appalti e delle Concessioni D.Lgs. n.56/2017;

la Legge 447/95 e s.m.i., Legge quadro sull'inquinamento acustico;

il Piano Regolatore Generale di Roma D.C.C. 18/08;

il Regolamento Generale Edilizio D.C.C. n. 5261/34 (testo coordinato ed aggiornato);

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

- di approvare il nuovo "Regolamento per i Centri Sportivi Municipali"
- di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003 e s.m.i.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	6
Art. 2 – Oggetto	6
Art. 3 – Definizione.....	6
Art. 4 – Classificazione dei Centri Sportivi Municipali	7
Art. 5 – Programmazione delle attività.....	7
Art. 6 – Canoni e Tariffe	8
Art. 7 – Soggetti affidatari.....	8
Art. 8 – Avviso pubblico e modalità di presentazione domande.....	9
Art. 9 – Criteri per l'individuazione del soggetto affidatario	9
Art. 10 – Procedura per affidamento in gestione dei Centri Sportivi Municipali	10
Art. 11 – Durata dell'affidamento.....	10
Art. 12 – Decadenza, revoca e rinuncia dell'affidamento.....	11
Art. 13 – Obblighi del soggetto affidatario	11
Art. 14 – Garanzia a carico dell'affidatario.....	12
Art. 15 – Divieto sub appalto	12
Art. 16 – Albo degli operatori sportivi municipali.....	12
Art. 17 – Monitoraggio delle attività	13
Art. 18 – Norme transitorie e finali.....	13

Art. 1 – Finalità

Roma Capitale, in armonia con i principi della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, ed in conformità al proprio Statuto, disciplina le procedure per la programmazione, l'organizzazione e la conduzione dei Centri Sportivi Municipali, nell'ambito degli spazi dedicati all'attività sportiva presso gli edifici scolastici di proprietà di Roma Capitale che ospitano le scuole pubbliche, nel rispetto della loro autonomia didattica ed organizzativa, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Regolamento riconosce come fondamentali i valori e i principi della Costituzione Italiana e considera validi riferimenti i seguenti documenti:

- i Principi Fondamentali contenuti nella Carta Olimpica (1896-1999);
- la Carta Internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO (1978);
- la Carta Europea dello Sport (1992);
- il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea (2007).

Roma Capitale si impegna:

- a rafforzare, nella progettazione e realizzazione dei suoi interventi, l'attività motoria e l'attività sportiva come elementi essenziali per lo sviluppo della personalità e la crescita psico-fisica, affettiva e relazionale dei cittadini, favorendo lo svolgimento delle sue specifiche funzioni educative, sociali, culturali, ludiche e di sanità pubblica;
- a collaborare attraverso i Municipi nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi per l'educazione motoria, fisica e sportiva promuovendo un'azione coordinata di una pluralità di attori e di sistemi in grado di far interagire le risorse locali (municipali e scolastiche) con quelle provinciali e regionali, sociali e culturali con le opportunità offerte in sede nazionale ed europea;
- ad adottare i provvedimenti formali necessari a rendere effettiva una concertazione locale sulla base di principi, obiettivi e regole uguali per tutti i soggetti coinvolti.

Roma Capitale, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione dei cittadini, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani, disabili e anziani interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, gli spazi sportivi situati presso gli edifici scolastici nella propria disponibilità, in orario extrascolastico, disciplinandone l'uso.

I Centri Sportivi Municipali sono luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili, alle categorie svantaggiate ed a tutte le esperienze della multiculturalità.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la programmazione, l'indirizzo, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi sportivi per fasce orarie che si svolgono nei Centri Sportivi Municipali nonché i criteri alla base dei bandi di gara per l'affidamento ad operatori pubblici e/o privati da individuarsi con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 3 – Definizione

Si definiscono Centri Sportivi Municipali gli spazi presso gli edifici scolastici di proprietà di Roma Capitale dedicati all'attività sportiva quali le palestre scolastiche e gli spazi esterni attrezzati o da attrezzare, dove i Municipi, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche e recependo le determinazioni formalizzate nell'ambito di protocolli d'intesa tra Roma Capitale, CONI, CIP, Ministero

dell'Istruzione e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, promuovono attività educative, sportive e formative.

Il servizio da prestare presso i Centri Sportivi Municipali riguarda attività sportive agonistiche e non agonistiche ed attività ludico-ricreative.

Tale servizio potrà essere “di rilevanza economica” ovvero “privo di rilevanza economica” sulla base delle rilevazioni svolte dagli uffici competenti.

I lavori oggetto di bando hanno natura accessoria e riguardano la manutenzione ordinaria e/o straordinaria inferiore al 2% del valore dell'immobile dettagliatamente indicata nel bando di gara e, nei casi previsti, oggetto di progettazione ed approvazione ai sensi di legge.

Gli uffici competenti per la gestione del contratto e per la progettazione e vigilanza sugli interventi edilizi sono gli uffici a tali scopi individuati all'interno del Municipio.

L'affidatario del servizio è l'operatore economico individuato mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Presso i Centri Sportivi Municipali non possono essere attivate convenzioni e/o utilizzi che contrastino con le previsioni del presente Regolamento.

Art. 4 – Classificazione dei Centri Sportivi Municipali

Per assicurare la piena e razionale fruibilità dei Centri Sportivi Municipali, le strutture sono suddivise in:

- Centri Sportivi Municipali di categoria A, aventi dimensioni minime pari a 30 metri di lunghezza, 18 metri di larghezza e 7 metri di altezza;
- Centri Sportivi Municipali di categoria B, aventi dimensioni minime pari a 24 metri di lunghezza, 15 metri di larghezza e 7 metri di altezza;
- Centri Sportivi Municipali di categoria C, aventi dimensioni minime pari a 21 metri di lunghezza, 12 metri di larghezza e 6 metri di altezza;
- Centri Sportivi Municipali di categoria D, aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie di base, ludico-ricreative e del tempo libero.

La classificazione dei Centri Sportivi Municipali viene resa nota in sede di programmazione di cui al successivo art. 5 e può essere modificata in qualsiasi momento, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Programmazione delle attività

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento gli uffici competenti dei Municipi provvedono, entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio, alla rilevazione delle esigenze del territorio da inserire nel piano biennale delle acquisizioni di servizi.

I Consigli Municipali di Roma Capitale definiscono con apposita deliberazione, da approvarsi entro il 15 febbraio, i servizi e le attività dei rispettivi Centri Sportivi Municipali, individuando il programma di massima da attuarsi nell'arco di un quadriennio.

Lo svolgimento delle attività presso i Centri Sportivi Municipali può avvenire, in accordo con la programmazione dei P.T.O.F. (Piani Triennali dell'Offerta Formativa) vigenti nell'anno scolastico, tutti i giorni dell'anno solare.

Durante la chiusura estiva delle scuole, le attività nei Centri Sportivi Municipali possono essere svolte anche la mattina (centri estivi).

In concomitanza con le attività didattiche, le attività presso i Centri Sportivi Municipali hanno inizio non oltre trenta minuti dalla fine delle attività curricolari, tempo sufficiente ad effettuare eventuali pulizie, necessarie ad assicurare un'adeguata e decorosa funzionalità dello spazio.

Per le finalità di cui al presente articolo e per meglio qualificare l'offerta di nuove attività, i Municipi provvedono di norma ad:

- acquisire entro il 1 dicembre la programmazione dei P.T.O.F. vigenti nell'anno scolastico attraverso un confronto con la rete dei Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni Municipio, al fine di favorire la massima integrazione tra le attività svolte all'interno dei Centri Sportivi Municipali e l'offerta formativa territoriale.
Trascorso tale termine, in caso di mancato ricevimento dei P.T.O.F., i Municipi dispongono autonomamente dei Centri Sportivi Municipali concordemente allo strumento di programmazione biennale approvato. Eventuali deroghe a tale disposizione possono essere concordate tra Dirigente scolastico e Direttore del Municipio;
- effettuare, a cura dell'Unità Organizzativa Servizi Socio Educativi e Scolastici (U.O.S.E.C.S.) e delle Unità Organizzative Tecniche (U.O.T.) municipali, entro il 1 dicembre, un'adeguata indagine della domanda e dell'offerta delle discipline sportive nel territorio, unitamente ad una ricognizione delle attività svolte nei Centri Sportivi Municipali e ad una verifica dello stato d'uso degli spazi destinati allo svolgimento delle stesse, individuando, eventualmente, spazi da riservare ad attività di particolare rilevanza sociale.

Art. 6 – Canoni e Tariffe

In caso di affidamento in concessione il canone posto a base di gara è stimato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concessioni di servizi.

Il soggetto affidatario della concessione è tenuto al versamento in rate trimestrali del canone determinato ad esito della gara.

Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso i Centri Sportivi Municipali è dovuto il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina, da corrispondere direttamente al concessionario o, in caso di affidamento in appalto di servizi, all'Amministrazione.

Le tariffe per lo svolgimento dell'attività sportiva sono stabilite da deliberazione dell'Assemblea Capitolina e vengono aggiornate periodicamente, ove necessario, e comunque almeno ogni quattro anni, per definire le tariffe di nuove discipline sportive o per adeguarle alle variazioni del mercato dell'offerta sportiva cittadina. Le tariffe sono soggette agli adeguamenti ISTAT annuali.

Le tariffe sono pubblicate sul sito di Roma Capitale e sono esposte presso il Centro Sportivo Municipale.

Art. 7 – Soggetti affidatari

Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un Centro Sportivo Municipale le società sportive dilettantistiche, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni polisportive costituite nelle forme di legge che risultino iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI e/o del CIP e affiliate alle Federazioni del CONI e/o del CIP e/o alle Federazioni Associate e/o agli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Culturali costituite nelle forme di legge, nonché tutti i soggetti previsti dal

Codice dei Contratti Pubblici in possesso dei requisiti di natura tecnica, economica e finanziaria oltre alla capacità di gestione dell'attività sportiva desunta dallo statuto, riconoscimento CONI o Federazione sportiva, previsti dal bando.

È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti sopra indicati e in tutte le altre forme previste dalla normativa vigente. L'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo deve indicare i compiti che saranno svolti da ciascun componente in relazione al piano di gestione presentato.

I soggetti raggruppati devono produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituisce il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto. Il raggruppamento nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti. Al soggetto capogruppo è attribuita la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione Capitolina.

Eventuali modifiche del raggruppamento ed eventuali limitazioni alla partecipazione sono disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 8 – Avviso pubblico e modalità di presentazione domande

Sulla base della programmazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Dirigente del Municipio preposto provvede, entro 15 febbraio, ad emanare l'avviso pubblico per l'affidamento in gestione per fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali accorpando ove possibile quelli aventi caratteristiche omogenee relativamente alla classificazione e stato manutentivo.

Le modalità di pubblicazione del bando e di presentazione delle domande sono stabilite sulla base della normativa vigente in materia.

Art. 9 – Criteri per l'individuazione del soggetto affidatario

La valutazione delle domande pervenute è effettuata attribuendo i criteri che seguono:

Criterio	Descrizione
1 OFFERTA TECNICA: PROGETTO	1.A <i>Rilevanza sociale e qualità tecnica del programma annuale, che dovrà indicare l'elenco delle attività sportive che si intendono svolgere all'interno degli spazi per i quali si partecipa al bando ed il loro piano di utilizzo in termini di orari e giornate. Il programma è vincolante (in caso di mancata realizzazione l'affidamento decade).</i>
	1.B <i>Rilevanza sociale e qualità tecnica del programma estivo, che dovrà indicare l'elenco delle attività sportive che si intendono svolgere all'interno degli spazi per i quali si partecipa al bando ed il loro piano di utilizzo in termini di orari e giornate. Il programma è vincolante (in caso di mancata realizzazione l'affidamento decade).</i>
	1.C <i>Modalità di gestione delle attività sportive, comprese le forme di iscrizione, che garantiscano l'inclusione sociale delle categorie svantaggiate.</i>
	1.D <i>Modalità di selezione, organizzazione e formazione del personale in modo da garantire la più ampia professionalità, efficacia ed efficienza ai fini della pratica sportiva rivolta ai cittadini con disabilità sia sensoriale che intellettiva/relazionale.</i>

	<i>1.E Impiego di personale con esperienza pari o superiore a 5 anni nella misura pari o superiore al 50%.</i>
	<i>1.F Assorbimento di personale precedentemente impiegato presso il Centro Sportivo Municipale oggetto di affidamento o altro Impianto Sportivo Capitolino e/o Centro Sportivo Municipale nella misura pari o superiore al 35%.</i>
	<i>1.G Impiego di personale alla prima esperienza lavorativa nella misura minima del 10%.</i>
	<i>1.H Nei casi di affidamento in concessione: programmazione delle entrate e delle uscite previste necessarie al raggiungimento degli obiettivi sulla base del progetto presentato.</i>
2 OFFERTA TECNICA: ESPERIENZA	<i>2.A Qualifica e curriculum degli operatori impiegati nel Centro Sportivo Municipale (laurea in Scienze Motorie e Sportive, diploma ISEF, e spec., patentini federali, titoli rilasciati da enti di promozione sportiva, riconoscimenti da attività agonistica)</i>
	<i>2.B Esperienza e/o qualificazione di personale specializzato per la disabilità, le attività di sport integrato: il concorrente deve documentare la presenza di un numero adeguato di istruttori inseriti nella propria pianta organica, che abbiano conseguito una formazione specifica per l'attività di persone disabili, misurata attraverso titoli di studio, comprovata esperienza nel settore e qualifiche professionali di cui è in possesso; in alternativa il concorrente deve impegnarsi formalmente a provvedere alla formazione del personale tramite specifici corsi, da tenersi presso organismi riconosciuti e da attuarsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione.</i>
3 OFFERTA ECONOMICA	<i>Nei casi di affidamenti in concessione: canone di concessione, offerta in aumento rispetto al canone a base di gara; Nei casi di affidamenti in appalto: ribasso sull'offerta a base di gara.</i>

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100.

Art. 10 – Procedura per affidamento in gestione dei Centri Sportivi Municipali

La modalità di affidamento di gestione dei servizi oggetto del presente Regolamento sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

L'affidamento del servizio avente rilevanza economica è oggetto di un contratto di concessione.

L'affidamento del servizio privo di rilevanza economica è oggetto di un contratto di appalto.

La selezione delle offerte è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia, dettate dalla legislazione sui contratti pubblici.

Art. 11 – Durata dell'affidamento

La durata minima dell'affidamento è fissata in anni 4 ed è determinata nel bando di gara, anche in funzione degli eventuali lavori o servizi richiesti all'aggiudicatario.

La decorrenza della durata dell'affidamento coincide, di norma, con l'avvio dell'attività scolastica.

Art. 12 – Decadenza, revoca e rinuncia dell'affidamento

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, sono cause di decadenza dell'affidamento le seguenti situazioni:

- a. utilizzo dei Centri Sportivi Municipali per finalità o destinazione d'uso dei singoli spazi sportivi diverse da quelle stabiliti dall'Amministrazione Capitolina e/o dal piano di gestione presentato in sede di gara;
- b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte degli uffici che gestiscono il contratto e/o degli uffici competenti e/o degli organi competenti;
- c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione;
- d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione (solo in caso di affidamento in concessione);
- e. reiterata omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni societarie ed ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci;
- f. mancata esecuzione da parte del soggetto affidatario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;

Nei casi suddetti la garanzia di cui al successivo art.14 viene trattenuta dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina abbia necessità di rientrare in possesso del Centro Sportivo Municipale, per propri fini istituzionali, può procedere a revoca dell'affidamento riconoscendo al soggetto affidatario un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge.

Il subentro nel contratto è disciplinato dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 13 – Obblighi del soggetto affidatario

I contratti di servizio prevedono a carico dell'affidatario i seguenti obblighi:

1. per i contratti di concessione assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività con tutte le conseguenze, dirette ed indirette, ad essa connesse, esonerando l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;
2. per i contratti di concessione assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni;
3. risarcire eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature, in conseguenza dell'attività svolta;
4. stipulare, prima dell'inizio delle attività, apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati nell'atto di approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione. La copia del contratto di assicurazione dovrà essere consegnata all'Istituto Scolastico e all'ufficio competente del Municipio, entro e non oltre dieci giorni dall'inizio dell'attività;
5. comunicare, prima dell'avvio delle attività, i nominativi degli istruttori e trasmettere la relativa documentazione comprovante i titoli professionali valorizzati in sede di gara;
6. presentare annualmente al competente ufficio municipale entro dieci giorni dall'inizio delle attività sportive:
 - a. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali;
 - b. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia del Centro Sportivo Municipale avuto in affidamento;
7. comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, all'ufficio competente del Municipio, eventuali modifiche della natura giuridica e della compagine societaria;
8. non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti, senza previo accordo con la Dirigenza Scolastica e senza autorizzazione

dell'ufficio tecnico competente del Municipio di riferimento;

9. provvedere alla custodia degli spazi assegnati, al controllo degli accessi, alle segnalazioni al Municipio competente ed alla scuola di ogni anomalia o danno, rilevato e/o causato; alla pulizia finale lasciando, dopo l'uso, i locali perfettamente agibili e in idoneo stato, con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi;
10. in osservanza alle previsioni del bando di gara, provvedere al mantenimento in sicurezza degli spazi affidati, anche mediante interventi di manutenzione ordinaria prevedibile, puntualmente indicati nel bando;
11. trasmettere tempestivamente, via protocollo o posta elettronica certificata, al competente ufficio del Municipio, le attestazioni di versamento del canone di concessione (solo nei casi di affidamento in concessione);
12. concordare con il servizio competente del Dipartimento SIMU l'eventuale accensione dell'impianto di riscaldamento ed il relativo onere a carico della società;
13. presentare entro il 31 dicembre al competente ufficio del Municipio::
 - a. una relazione dettagliata e puntuale riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno, con il numero degli iscritti per singola attività;
 - b. il bilancio societario;
14. prestare le garanzie previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 14 – Garanzia a carico dell'affidatario

La garanzia a carico dell'aggiudicatario del contratto di concessione o di appalto è dovuta nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Divieto sub appalto

Salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo non è consentito cedere e/o affidare la gestione, anche parziale, delle attività oggetto del contratto di servizio.

Laddove previsto nel bando di gara e indicato in sede di offerta, parte delle attività oggetto del contratto di servizio possono essere affidate ad altro soggetto, ferma restando solidale responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Capitolina e dell'Istituto Scolastico ed alle seguenti condizioni:

- che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza
- che il soggetto indicato nell'offerta sia in possesso degli stessi requisiti richiesti al contraente per l'affidamento del Centro Sportivo Municipale e presenti all'Amministrazione Capitolina la medesima documentazione e/o assunzione di responsabilità;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga sottoposta all'Amministrazione almeno 30 giorni prima del suo inizio dell'efficacia e da questa espressamente approvata.

Art. 16 – Albo degli operatori sportivi municipali

Al fine di portare a conoscenza dei cittadini l'offerta sportiva presente sul territorio di Roma Capitale, i Municipi pubblicano, e tengono aggiornato, sulla propria pagina del sito istituzionale, l'elenco degli operatori affidatari dei Centri Sportivi Municipali, le attività e gli orari.

Gli uffici competenti dei Municipi provvedono:

1. alla gestione dell'anagrafe dei soggetti affidatari e degli istruttori impiegati;

2. alla trasmissione al Segretariato Generale dell'elenco dei partecipanti alle gare di affidamento.

L'elenco di cui al punto 2 è finalizzato al monitoraggio dell'effettiva rilevanza economica del servizio offerto e, a tal fine, può essere richiesto da parte dei Municipi per ogni attività correlata alla programmazione.

Art. 17 – Monitoraggio delle attività

Gli uffici competenti provvedono, anche con controlli e visite periodiche presso i Centri Sportivi Municipali, alla verifica del rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel contratto di affidamento.

Il monitoraggio riguarda inoltre il numero degli iscritti per singola attività, eventuali Centri Sportivi Municipali non assegnati e relative motivazioni. elenco dei soggetti affidatari operanti sul territorio

L'esito del monitoraggio è riportato in una relazione annuale da sottoporre al Direttore del Municipio.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta approvazione della relativa deliberazione e sostituisce ogni previgente disposizione regolamentare in materia.

Con riferimento agli affidamenti in corso, limitatamente agli aspetti economici, canone e garanzia, si continuano ad applicare le disposizioni previste nel disciplinare di affidamento.

IL CONSIGLIERE CAPITOLINO
ANGELO DIARIO

